



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE AL SERVIZIO IN CORSO

(art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

- SERVIZIO :** Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dell'intervento di ampliamento della succursale del Liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze.
- AFFIDATARIO:** Arch. Antonio Marcon Legale rappresentante studio Marcon Architetti, mandatario R.T.P.
- R.U.P.:** Arch. Riccardo Maurri
- CONTRATTO:** in data 29/11/2017 n° 21729 di rep. (contratto iniziale)
in data 21/12/2018 n° 21810 di rep. (contratto aggiuntivo per variante servizio)

Il Sottoscritto arch. Riccardo Maurri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del servizio sopra specificato:

CONSTATATO

- che con istanza del 16.01.2019, pervenuta in data 24.01.2019 e successivamente sostituita per rettifica con istanza pervenuta in data 27.02.2019 prot. n°00011121/2019, l'arch. Antonio Marcon ha fatto pervenire una nota in cui vengono esplicitate le motivazioni relative alle variazioni apportate al servizio, sia in fase di processo di approvazione da parte degli Enti sia nella successiva fase di progetto esecutivo, relazionate al fatto che le stesse hanno determinato, tra progetto definitivo ed esecutivo, un aumento di € 108.300,17 dell'importo stimato delle opere, portando il totale delle opere previste da € 1.394.984,74 ad € 1.503.284,91;

Palazzo Medici Riccardi
10, via Ginori 50129 Firenze
el. 055. 2760253
riccardo.maurri@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

- che di conseguenza l'arch. Marcon ha revisionato anche l'importo del corrispettivo netto contrattuale, che passa da € 84.074,04 della prima variante approvata con DD 1477 del 19/09/2018 ad € 96.030,62 della variante in oggetto, con un incremento di € 11.956,58;
- che il servizio non si è ancora concluso, rimanendo ancora da consegnare gli elaborati in formato digitale e da emettere il relativo certificato di regolare esecuzione;

VISTA

• la relazione dell'arch. Antonio Marcon nella quale si motiva che la variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti opere, che hanno formato oggetto di progettazione sia in fase di definitivo, quando la loro progettazione è stata utilizzata per acquisire i necessari pareri, sia in fase di esecutivo:

a) complesso opere per la via di fuga di via del portico richiesta dai VV.F.;

b) restauro facciata del '500 richiesto dalla Soprintendenza;

c) adeguamento bagni edificio esistente, con relativi impianti, richiesto dalla ASL;

• la D.D N° 2137 del 25/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, nel quale l'importo dei lavori risulta ammontare ad euro 1.394.984,74;

• la D.D N° 2266 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, nel quale l'importo dei lavori risulta ammontare ad euro 1.503.284,91;

• l'art 10 del capitolato descrittivo e prestazionale allegato al contratto d'appalto ed in particolare il secondo periodo nel quale viene disciplinata l'eventuale variante in corso d'opera del servizio e quindi la modifica del progetto autorizzata dalla stazione appaltante, per la quale "all'aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d'opera";

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha accertato che l'importo del compenso previsto nella variante, come anche l'importo per spese e oneri accessori (20%), risulta dall'applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che da detti importi è stato detratto il medesimo ribasso espresso dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il sottoscritto attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante determinata per cause imprevedute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che la

modifica non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all'art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui il valore della presente modifica contrattuale non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Infine il sottoscritto attesta che per la variante in oggetto non si rende necessaria né l'acquisizione di un nuovo CIG né la sottoscrizione di un nuovo contratto in forma pubblica, trattandosi, ai sensi dell'art. 106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione inferiore al quinto dell'importo del contratto stipulato in data 21/12/2018 con n° 21810 di rep.

Firenze, 13/03/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Riccardo Maurri

Allegati: Istanza arch. Marcon, prot. n°00011121/2019